

N. R.G. 2862/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Impresa

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lorenzo Lentini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2862/2014** promossa da:

MARIA MARGHERITA PISTONI (C.F. PSTMMR64L55A794C), con il proc. dom. avv. PERSICO RITA, VIA S. ALESSANDRO 2 24122 BERGAMO

attrice

contro

UBI BANCA S.P.A., nella sua qualità di incorporante di **BANCO DI BRESCIA SAN PAOLO C.A.B. S.P.A.**, (C.F. 03480180177), con il proc. dom. avv. BAZOLI ALFREDO

convenuta

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'attrice:

“nel merito

accertata e dichiarata - con decisione parziale emessa dal Tribunale di Brescia in data 26.1.2018, n. 273/2018 - la violazione da parte della società convenuta degli obblighi informativi previsti dall'art. 21 D. lgs. 24.2.1998 n. 58 e dal Regolamento di attuazione adottato dalla Consob con delibera n. 11522 dell'1.7.1988 relativamente all'acquisto, da parte della Signora Pistoni, delle obbligazioni Argentina di cui agli ordini nn. 4641 e n. 9813 in data 11.4.2000 per l'importo di € 56.722,47, condannarsi la società convenuta al risarcimento del danno in favore dell'attrice in misura non inferiore a € 47.250,03, pari all'ammontare delle operazioni sopra descritte con detrazione delle cedole incassate prima della



dichiarazione di default dei prodotti finanziari medesimi oltre rivalutazione monetaria e interessi legali con decorrenza dall'11.4.2000 al saldo ovverosia, in via subordinata, interessi legali dal 20.1.2010 al saldo;

in via subordinata

accertata e dichiarata - con decisione parziale emessa dal Tribunale di Brescia in data 26.1.2018, n. 273/2018 - la violazione da parte della società convenuta degli obblighi informativi previsti dall'art. 21 D. lgs. 24.2.1998 n. 58 e dal Regolamento di attuazione adottato dalla Consob con delibera n. 11522 dell'1.7.1988 relativamente all'acquisto, da parte della Signora Pistoni, delle obbligazioni Argentina di cui agli ordini nn. 4641 e n. 9813 in data 11.4.2000 per l'importo di € 56.722,47, condannarsi la società convenuta al risarcimento del danno in favore dell'attrice in misura non inferiore a € 14.100,78 così quantificato: dall'importo di € 56.722,47

(i) defalco € 24.564,92 pari al controvalore incassato dalla signora Pistoni in data 31.8.2018 per la vendita delle azioni Argentina possedute dalla stessa a seguito di adesione all'O.P.S.;

(ii) defalco € 15.782,98 pari alle cedole incassate fino al 24.1.2018 dalla Signora Pistoni sia con riferimento ai titoli originariamente acquistati in data 11.4.2000 sia a quelli acquisiti per adesione al programma O.P.S. della Repubblica Argentina e prodotti dalla società convenuta;

(iii) defalco € 2.273,79 pari alla somma incassata dalla Signora Pistoni quale rimborso in data 5.6.2017 del titolo Argentina 8,75%, ISIN: XS0501195480

il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali con decorrenza dall'11.4.2000 al saldo ovverosia, in via subordinata, interessi legali dal 20.1.2010 al saldo;

in via istruttoria

confermata la opposizione della difesa di parte attrice all'eventuale offerta di prova da parte della difesa della società convenuta relativa a circostanze non preventivamente allegare nella comparsa di risposta, la difesa di parte attrice chiede l'ammissione della prova testimoniale sulla seguente circostanza: 1) vero che presso la Borsa Valori di Milano, negli anni 1999 -2000, sono state quotate n. 13 serie di emissioni di obbligazioni della Repubblica Argentina, comprese quella a cui appartengono le obbligazioni acquistate dalla attrice e oggetto del presente giudizio ed individuata con il codice ISIN DE 0003045350 9% 1999/2009, previa emissione di nota informativa della CONSOB, che qualificava detti prodotti finanziari idonei a risparmiatori disposti ad assumere rischi speciali. Si indicano come testimoni la dott.ssa Francesca Conte dell'Ufficio Studi della Borsa Italiana S.p.a., con sede in Milano in piazza degli Affari n. 1, nonché il direttore pro-tempore dell'Ufficio Studi della Borsa Italiana S.p.a., con sede in Milano, Piazza degli Affari 1.

in ogni caso: con vittoria di competenze professionali ex D.M. 55/2014”.

Per la convenuta :

“come da comparsa di risposta”.



CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Nella presente controversia, relativa a una vicenda di sottoscrizione di titoli di stato argentini, è intervenuta sentenza non definitiva del 24.1.2018, il cui dispositivo è di seguito trascritto:

“rigetta l’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta;

accerta la violazione, da parte della convenuta, degli obblighi informativi previsti dall’art. 21 d.lgs. 24.02.1998 n. 58 e dal Regolamento di attuazione adottato dalla Consob con delibera n. 11522 del 1.07.1998 relativamente all’acquisto da parte dell’attrice delle obbligazioni argentine di cui agli ordini nn. 4641 e 9813 in data 11.04.2000 per l’importo di € 56.722,47;

rimette la causa in istruttoria per la quantificazione del danno;

riserva alla decisione definitiva la regolamentazione delle spese di lite”.

La causa è quindi proseguita ai soli fini della quantificazione del danno sofferto da parte attrice, mediante nomina di c.t.u. chiamato a rispondere al seguente quesito, assegnato con ordinanza del 24.1.2018: *“Accerti il c.t.u., esaminati gli atti ed i documenti di causa, il controvalore ad oggi delle obbligazioni di cui l’attrice è divenuta titolare a seguito dell’adesione della stessa all’offerta pubblica di scambio della Repubblica Argentina; accerti l’importo delle cedole sino ad oggi incassate dall’attrice sia in relazione ai titoli originariamente acquistati in data 11.04.2000 sia a quelli acquisiti a seguito dell’adesione a detta O.P.S.; rivaluti ad oggi l’importo originariamente investito dall’attrice, quello percepito dalla stessa al momento dell’adesione all’O.P.S. e quello delle singole cedole incassate in relazione ai titoli di cui al precedente punto”.*

Successivamente al deposito della perizia, sostituito nelle more il giudice assegnatario del fascicolo, all’udienza del 13.9.2018 il tribunale ha invitato *“le parti a valutare una ipotesi conciliativa che muova dagli accertamenti contenuti nella sentenza parziale e dalle risultanze della c.t.u., tenendo in considerazione anche una eventuale compartecipazione della banca alle spese legali”.*

Alla successiva udienza del 15.11.2018 la banca ha manifestato la disponibilità a definire amichevolmente la controversia alle condizioni indicate dal tribunale nella suddetta proposta conciliativa.

Stante tuttavia il rifiuto di parte attrice, la causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 21 novembre 2019, all’esito della quale sono stati assegnati alle parti i termini per nuove comparse conclusionali e memorie di replica.



2.1 Così delimitato il *thema decidendum* che residua dopo la sentenza non definitiva pronunciata il 24.1.2018, in questa sede è emersa, all'esito dell'istruttoria tecnica, l'insussistenza di un danno patrimoniale a carico di parte attrice in conseguenza dell'inadempimento della banca.

In particolare il c.t.u., attenendosi scrupolosamente alle indicazioni di cui al quesito peritale, a loro volta coerenti con il percorso motivazionale della sentenza, ha rassegnato le seguenti conclusioni:

Quesito - parte prima

Il Ctu ha determinato in € 38.426,89# il controvalore al **24 gennaio 2018** delle obbligazioni (al netto di quelle già rimborsate alla scadenza), di cui la parte attrice è divenuta titolare a seguito dell'adesione della stessa *all'O.P.S. della Repubblica Argentina*.

Quesito - parte seconda

L'importo delle **cedole incassate** sino al **24 gennaio 2018** dall'attrice, sia in relazione ai titoli originari sia a quelli acquisiti a seguito dell'adesione *all'O.P.S.*, ammonta complessivamente ad € 15.782,98#. Inoltre, parte attrice ha introitato il **rimborso dei titoli** alla scadenza prevista per € 2.273,79#.

Quesito - parte terza

- a) L'importo originariamente investito dall'attrice, pari ad € 56.631,47#, ammonta ad € 62.479,21# rivalutato al **24 gennaio 2018**.
- b) L'importo percepito dall'attrice quale liquidazione al momento dell'adesione all'O.P.S., pari ad € 2.261,62#, ammonta ad € 2.447,07# rivalutato al **24 gennaio 2018**.
- c) L'importo delle cedole complessivamente incassate dall'attrice, pari ad € 15.782,98#, ammonta ad € 18.922,22# rivalutato al **24 gennaio 2018**. Inoltre, la somma ricevuta per rimborso dei titoli alla scadenza, pari ad € 2.273,79#, ammonta ad € 2.285,16# rivalutata al **24 gennaio 2018**.

Alla luce dei suddetti conteggi, in ordine ai quali il c.t.p. dell'attrice non ha mosso specifiche contestazioni di natura tecnica, emerge come il risultato complessivo dell'investimento, alla data della sentenza, abbia superato il capitale originariamente investito dal cliente, prendendo in considerazione i valori nominali (ossia non depurati dagli effetti del fenomeno inflattivo), secondo una logica finanziaria che ad avviso dell'odierno giudicante risulta preferibile, posto che la stessa rivalutazione costituirebbe



in sé un ritorno dell'investimento, da comprendere nel calcolo del rendimento lordo (al riguardo è fatto notorio l'esistenza di strumenti finanziari finalizzati esclusivamente a proteggere l'investitore dagli effetti dell'inflazione). In ogni caso, anche a voler operare il raffronto sulla base di valori ("di partenza e di arrivo") rivalutati al 24.1.2018, come da quesito peritali, la somma delle varie voci di segno positivo correlate all'investimento (€ 38.426,89 pari al controvalore degli strumenti finanziari ottenuti a seguito dell'adesione all'OPS lanciata dalla Repubblica Argentina nel 2010; € 2.447,07 quale importo di liquidazione delle obbligazioni originariamente sottoscritte nel 2000; € 18.922,22 quale importo complessivo delle cedole incassate nel corso del rapporto; € 2.285,16 quale somma incassata per il rimborso dei titoli alla scadenza) ammonta a € 62.081,34, coincidendo sostanzialmente con la somma investita *ab origine* e rivalutata (€ 62.479,21), osservandosi come la differenza tra le due cifre, pari a euro 397,87, rappresenti un *quantum* irrisorio che, tenuto conto del carattere equitativo che connota la liquidazione di siffatta voce di danno, può essere ritenuto trascurabile, in relazione all'ammontare e alla durata dell'investimento stesso.

2.2. Alla luce delle suesposte considerazioni le osservazioni di parte attrice non sono idonee a evitare una pronuncia di rigetto delle domande risarcitorie, per l'accertata insussistenza di un danno.

In sostanza tali osservazioni si risolvono nella diversa valutazione degli strumenti finanziari ottenuti a seguito dell'adesione all'OPS, che parte attrice pretende di effettuare avendo come riferimento temporale un momento successivo a quello indicato nell'ordinanza istruttoria, momento in tesi coincidente con il 31.8.2018, allorquando l'attrice ha ceduto sul mercato secondario tali strumenti, ottenendo un minor controvalore di € 24.564,92.

L'argomentazione è inconferente, atteso che la banca non può rispondere, sul piano causale, di un pregiudizio indipendente dalla condotta inadempiente accertata con la sentenza non definitiva, ma discendente esclusivamente da una valutazione autonoma dell'investitore, che ha ritenuto di mantenere in portafoglio gli strumenti finanziari in questione, peraltro diversi da quelli sottoscritti tramite la banca, sino al 31.8.2018, registrando una minusvalenza rispetto ai valori calcolati dal c.t.u.. In altre parole l'investitore, anziché procedere alla tempestiva dismissione degli strumenti sul mercato, ha implicitamente scommesso su un rialzo del valore di borsa degli stessi, circostanza che *ad abundantiam* rileverebbe anche ai fini della configurazione di un concorso di colpa, ritualmente eccepito dalla banca già con la comparsa di risposta.



Le ulteriori considerazioni di parte attrice formulate con la comparsa conclusionale, tese a escludere dalla quantificazione del danno “*il controvalore dei titoli acquisiti in sede di OPS e all’ammontare delle cedole percepite in relazione agli stessi*”, non possono essere prese in esame in quanto contrastano con il *decisum* della sentenza non definitiva, nella parte in cui ha rimesso in istruttoria la causa anche al fine, espressamente indicato in motivazione, di calcolare quanto percepito dall’investitore grazie all’adesione all’OPS.

Come correttamente rilevato da parte convenuta, poi, l’allegazione attorea secondo cui il danno dovrebbe includere anche “*l’importo complessivo (comprensivo di capitale investito e cedole) che la signora Pistoni avrebbe percepito alla scadenza (26.5.2009) dei titoli acquistati in data 11.4.2000 (complessive n. 53.000,00 obbligazioni “Argentina 09 9% EUR – scadenza cedole 26.05” – codice 3045350, acquistate in data 11.4.2000: cfr. docc. nn. 2 e 3) laddove il default non avesse avuto luogo*”, costituisce una inammissibile, in quanto tardiva, modifica della domanda, espressamente limitata in sede di citazione al risarcimento del danno pari a “*l’ammontare pagato per l’acquisto di tali prodotti finanziari con detrazione delle cedole incassate prima della dichiarazione di default dei prodotti finanziari medesimi, con gli interessi legali con decorrenza dall’11 aprile 2000 ovvero in via subordinata dal 20 gennaio 2010*”.

Sulla scorta delle superiori considerazioni le domande attoree vanno rigettate siccome infondate nel merito.

3. Nella regolamentazione delle spese di lite trova applicazione la seconda parte dell’art. 91, primo comma, c.p.c., con la conseguenza che parte attrice dovrà farsi carico, anche in virtù del principio di causalità della lite, delle spese sostenute dalla banca successivamente alla mancata accettazione della proposta conciliativa formulata in udienza dal tribunale, recante condizioni economiche migliorative rispetto agli effetti discendenti dalla presente sentenza (*i.e.* contributo della banca alle spese legali).

Tali spese di lite sono liquidate, secondo i parametri medi previsti dal d.m. 55/2014 per la fase decisionale dei procedimenti aventi valore pari a quello in esame, in euro 3.000,00=, oltre spese generali e accessori di legge.

Tenuto conto delle statuizioni della sentenza non definitiva, che ha rigettato l’eccezione di prescrizione e accertato la violazione da parte della banca degli obblighi informativi a proprio carico, si ritiene



conforme a giustizia disporre la compensazione integrale delle spese di lite sostenute dalle parti fino alla pronuncia di detta sentenza.

Per i medesimi motivi e anche alla luce delle risultanze peritali i costi della c.t.u. vanno confermati definitivamente a carico solidale delle parti, in eguale misura nel rapporto interno, come provvisoriamente disposto con decreto di liquidazione del 13.9.2018.

P. Q. M.

Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, pronunciando in via definitiva nella causa di cui in epigrafe, disattesa o assorbita ogni ulteriore istanza o eccezione:

- I) RIGETTA, siccome infondate, le domande risarcitorie formulate da parte attrice nei confronti di parte convenuta UBI BANCA S.P.A.
- II) CONDANNA parte attrice MARIA MARGHERITA PISTONI a pagare in favore di parte convenuta UBI BANCA S.P.A., a titolo di rimborso parziale delle spese di lite, la somma di euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali forfettarie (15%) e accessori di legge, compensando, per il resto, le spese tra le parti ai sensi dell'art. 92, comma secondo, c.p.c.
- III) PONE definitivamente a carico solidale delle parti, in eguale misura nel rapporto interno, i costi della c.t.u., come liquidati con decreto del 13.9.2018.

Brescia, 26.2.2020

Il giudice
LORENZO LENTINI

